

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1 lettera a) della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di Novembre

TRA

Confederazione Nazionale COLDIRETTI, Codice Fiscale 80051710582, con sede Legale in Roma, via XXIV Maggio 43, in persona del sig. RAFFAELE GRANDOLINI, nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ in qualità di Procuratore Speciale, munito dei poteri di rappresentanza legale, giusta procura per atto del notaio Massimiliano Passarelli Pula del 15/11/2018 repertorio n. 9063 e raccolta n. 6183.

(di seguito COLDIRETTI)

E

L'Istituto di Patronato e di assistenza Sociale EPACA (Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura), codice fiscale 80051730580, con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, in persona del Dott. FIORITO LEO, nato a _____, Codice Fiscale _____ in qualità di Direttore Generale munito dei poteri di rappresentanza legale, giusta procura per atto del notaio Massimiliano Passarelli Pula del 16/11/2017 repertorio n. 8312 e raccolta n.5693.

(di seguito EPACA)

PREMESSO CHE

- Ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, EPACA è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- Secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152/2001;
- Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera a), della legge n. 152/2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza

nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza ed assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- Le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di COLDIRETTI anche nella sua qualità di Organizzazione Promotrice di Epaca;
- EPACA e COLDIRETTI hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a) della legge 152, 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione COLDIRETTI conferisce ad EPACA l'incarico di svolgere in favore dei lavoratori autonomi agricoli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- Agricoltura-gestione deleghe sindacali
(circolare INPS n. 129 del 26/08/2021)
 - Ricerca dati sul portale INPS Agricoltura-gestione deleghe sindacali
 - Variazione dati delega caricata sul portale
 - Raccolta nuova delega/revoca sindacale agricoltura e documento di riconoscimento del delegante
 - Sottoscrizione nuova delega/revoca tramite firma digitale
 - Validazione elettronica nuova delega/revoca
 - Caricamento dati e documenti digitali di delega/revoca sul portale INPS

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

EPACA è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 tramite la propria struttura ed il proprio personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
EPACA espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.



EPACA impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

EPACA è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da COLDIRETTI sulle attività svolte.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da EPACA senza scopo di lucro.

L'eventuale rimborso delle spese sostenute potrà avvenire previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo, salvo recesso.

Articolo 5

Responsabilità

EPACA è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni.


Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali



E' fatto obbligo ad EPACA di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

EPACA è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

EPACA pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate del decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra EPACA e COLDIRETTI nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.


Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

COLDIRETTI

EPACA



The image shows two handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is for COLDIRETTI and the bottom signature is for EPACA. Both signatures are written in black ink and are somewhat stylized and overlapping.